



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/10/2005

-----

ADDI' 04/10/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

|           |         |            |              |            |           |
|-----------|---------|------------|--------------|------------|-----------|
| MARRAZZO  | Pietro  | Presidente | DE ANGELIS   | Francesco  | Assessore |
|           |         | Vice       |              |            |           |
| POMPILI   | Massimo | Presidente | DI STEFANO   | Marco      | "         |
| ASTORRE   | Bruno   | Assessore  | MANDARELLI   | Alessandra | "         |
| BATTAGLIA | Augusto | "          | MICHELANGELI | Mario      | "         |
| BONELLI   | Angelo  | "          | NIERI        | Luigi      | "         |
| BRACHETTI | Regino  | "          | RANUCCI      | Raffaele   | "         |
| CIANI     | Fabio   | "          | RODANO       | Giulia     | "         |
| COSTA     | Silvia  | "          | TIBALDI      | Alessandra | "         |
|           |         |            | VALENTINI    | Daniela    | "         |

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupoli

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: Ciani - Rodano

DELIBERAZIONE 836

Oggetto:

Approvazione schema di accordo tra Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Regione Lazio per l'utilizzazione dei professori universitari di cui all'articolo 15 nonies, comma 2, del D.L.vo 502/1992 e successive modificazioni.



SCHEMA DI

OGGETTO: Approvazione dell'accordo tra Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e Regione Lazio per l'utilizzazione dei professori universitari di cui all'articolo 15-nonies, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTO il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni ed, in particolare, l'art. 6 che disciplina i rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università;

VISTO, in particolare, l'art. 15 nonies, comma 2, del D.L.vo 502/92, che rinvia a specifici protocolli d'intesa tra le regioni e le università ed agli accordi attuativi dei medesimi, stipulati tra le università e le aziende sanitarie, per la disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del personale medico universitario di cui all'articolo 102 del D.P.C.M. 382/80;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 71/2001, con cui la Corte, nell'evidenziare la stretta inscindibilità tra attività assistenziali e attività di didattica e di ricerca, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni nella parte in cui dispone la cessazione del personale medico anzidetto dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della stipula dei protocolli di intesa tra università e regioni previsti dalla stessa norma, ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l'utilizzazione del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca;

VISTA la legge 30 novembre 1998, n. 419 "Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502" ed, in particolare, l'art. 6 che ridefinisce i rapporti tra Università e Servizio sanitario nazionale;

VISTO il D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517 "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTO il D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L.vo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il Protocollo d'Intesa del 02 agosto 2002 sottoscritto dal Rettore dell'Università degli Studi di Roma "la Sapienza" e dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio per la disciplina della attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Università (art. 1, comma 1, D.Lgs. 517/99);

VISTO, in particolare, l'articolo 8 dell'Allegato 1 del suddetto Protocollo d'intesa, che dispone che il personale medico universitario di cui all'articolo 102 del D.P.R. 382/80 cessa dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, ove ricoperte, al raggiungimento dei limiti massimi di età indicati dall'articolo 15-nonies, comma 2, del D.L.vo 502/92 e che detto personale universitario, per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività di didattica e di ricerca, potrà essere utilizzato nell'ambito del



836 - 4 OTT. 2005 *lee*

appartenenza, all'interno del monte ore previsto dal relativo stato giuridico universitario (350 ore tempo pieno, 250 ore tempo definito), fino ad un massimo del 60% dello stesso;

PRESO ATTO dell'accordo sottoscritto dal Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio trasmesso in data 03 aprile 2003 dal Direttore regionale della Direzione Programmazione Sanitaria e Tutela della Salute al Rettore dell'Università "La Sapienza", con cui si sono state definite le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alle attività di didattica e di ricerca svolte dai professori universitari dopo il raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 15-nonies, comma 2, del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni;

PRESO ATTO che, con riferimento specifico alla II° Facoltà, è stato stipulato in data 25 luglio 2003 un accordo tra il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e il Presidente della Regione Lazio per l'utilizzazione dei professori universitari che hanno superato i limiti di età di cui all'art. 15 nonies, comma 2, del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, in cui, data l'assoluta peculiarità della situazione dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea, sono state dettate norme di natura transitoria, limitate ad un triennio dalla data di stipula dell'accordo, che prevedono la possibilità di conferire ai suddetti professori universitari l'incarico per il mantenimento della responsabilità direzionale della struttura cui erano preposti attraverso la stipula di contratti ex art. 15-septies del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni con durata fino al passaggio fuori ruolo o fino alla quiescenza;

CONSIDERATO che, con note del 1° aprile, 22 aprile e 11 luglio 2005, il Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha posto all'attenzione del Presidente della Regione Lazio la proposta di integrare l'accordo del 03 aprile 2003 con norme transitorie, che disciplinino la procedura di utilizzazione dei professori universitari anzidetti per specifiche attività assistenziali strettamente connesse all'attività di didattica e di ricerca, attraverso lo stesso istituto e con le stesse modalità di cui all'Accordo già sottoscritto per la II° Facoltà; *BF*

RITENUTO che, a seguito di incontri con i rappresentanti dell'Università "La Sapienza", è emerso che l'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I, in considerazione della peculiare situazione organizzativa e gestionale in cui versa, ha necessità di avvalersi di docenti universitari particolarmente qualificati che hanno raggiunto i limiti di età di cui all'articolo 15-nonies, comma 2, del D.L.vo n. 502/1992 e successive modificazioni;

CONSIDERATO opportuno; allo scopo di consentire all'azienda Policlinico Umberto I il pieno sviluppo dell'attività assistenziale strettamente connessa con le attività di didattica e di ricerca, in attesa del completamento del piano di riorganizzazione approvato dalla Regione, adottare norme di natura transitoria ad integrazione dell'accordo del 03 aprile 2003, concordando con i rappresentanti dell'Università di limitarne la durata a due anni in luogo dei tre anni proposti nelle note di cui sopra;

RITENUTO di poter accogliere la proposta del Rettore, se pur in deroga alla nota assessorile del 25 agosto 2004 che ha fissato tra i requisiti per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 15 septies del D.l.vo 502/92 lo stato di non quiescenza, ed alla nota circolare del 05 luglio 2002, ove si precisa che non possono essere stipulati contratti ai sensi dell'art. 15 septies del D.L.vo 502/92 per posti la cui copertura è disciplinata dal D.P.R. 484/87 e cioè per posizioni apicali del ruolo sanitario e comunque posizioni dirigenziali di tale ruolo;

RITENUTO opportuno, pertanto, approvare un nuovo testo di accordo per l'utilizzazione (ex art. 15-nonies, comma 2, del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni) dei professori universitari della I° e II° Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", che

ricomprensiva sia il testo dell'accordo sopraccitato, già sottoscritto e trasmesso il 03 aprile 2003, sia la proposta avanzata dal Rettore da ultimo con nota dell'11 luglio 2005, con la limitazione del periodo transitorio a due anni in luogo dei tre proposti nella nota medesima;

RITENUTO che, con specifico riferimento all'Azienda Ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I, l'applicazione del TITOLO II del suddetto accordo deve essere limitata ad un periodo transitorio di due anni dalla stipula dell'accordo medesimo;

CONSIDERATO che il suddetto accordo sarà sottoposto alla firma del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e del Presidente della Regione Lazio,

RITENUTO, altresì, di far salvi tutti gli effetti prodotti fino ad oggi dall'accordo sottoscritto per la II° Facoltà in data 25 luglio 2003;

all'unanimità;

#### DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano:

di approvare lo schema di accordo tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e la Regione Lazio per l'utilizzazione dei professori universitari di cui all'art. 15- nonies, comma 2, del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni, che ricomprensiva il testo dell'accordo già sottoscritto e trasmesso il 03 aprile 2003 e la proposta avanzata dal Rettore da ultimo con nota dell'11 luglio 2005, con la limitazione del periodo transitorio a due anni in luogo dei tre proposti nella nota medesima.

Lo schema di accordo sarà sottoposto alla firma del Rettore dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e del Presidente della Regione Lazio.

La presente deliberazione di Giunta regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

- 5 OTT. 2005



ACCORDO  
TRA  
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA"  
E  
REGIONE LAZIO

UTILIZZAZIONE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI DI CUI ALL'ARTICOLO 15 - NONIES,  
COMMA 2, DEL D. LGS N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.



UNIVERSITA' E REGIONE

CONVENGONO

di definire le seguenti modalità e limiti per lo svolgimento delle specifiche attività assistenziali strettamente correlate alle attività di didattica e di ricerca svolte dai professori universitari dopo il raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 15 - nonies, comma 2, del D. Lgs. N. 502 del 1992 e successive modificazioni:

**TITOLO I**

1. almeno tre (3) mesi prima della data di compimento del limite di età di cui all'articolo 15 nonies, comma 2, del D. Lgs. N. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, il Rettore acquisisce dalla Facoltà, entro il limite di 30 giorni, la natura e le caratteristiche delle attività di didattica e di ricerca che il Docente sta svolgendo;
2. entro i successivi 30 giorni, il Direttore generale d'intesa con il Rettore, acquisisce dal Dipartimento le notizie riguardo l'attività assistenziale minima che il Docente potrà svolgere nella stessa struttura o -con il consenso dell'interessato- in altra struttura dello stesso Dipartimento, concedendo all'interessato un termine di tempo adeguato per le proprie valutazioni e decisioni;
3. almeno trenta giorni prima del raggiungimento del limite di età, il Direttore generale d'intesa con il Rettore, predispose una proposta di deliberazione relativa ai seguenti aspetti:
  - a) la cessazione, da parte del Docente, delle attività assistenziali ordinarie (responsabilità di UOC/UOS);
  - b) le attività assistenziali di competenza del Docente, con indicazione della UOC ove verranno svolte, in piena autonomia per quanto riguarda la responsabilità delle procedure diagnostico-terapeutiche nell'ambito del coordinamento organizzativo della UOC;
  - c) l'eventuale compenso dovuto al docente per l'attività assistenziali;
  - d) La durata del provvedimento rettorale.

Sulla proposta il Direttore Generale acquisisce i dovuti pareri da parte degli organi accademici - che si esprimeranno entro il perentorio di 25 giorni dall'invio. Decorso tale termine il



intende favorevole. Il provvedimento formalmente adottato viene notificato all'interessato che entro dieci giorni, potrà richiedere il collocamento a riposo.

Le tipologie delle attività assistenziali necessarie per l'espletamento dei compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori universitari presso le Facoltà di medicina e chirurgia sono di seguito illustrate.

In prima applicazione le operazioni di cui ai punti 1 - 3 si dovranno esaurire entro 15 giorni dalla firma del presente atto aggiuntivo.



\*\*\*\*\*

Le attività tipizzate in appresso sono svolte nelle strutture assistenziali di appartenenza od in altre concordate con gli interessati.

**Le preesistenti attività assistenziali svolte istituzionalmente, strettamente necessarie all'attività didattica scientifica**

Tale attività assistenziale è concordata dall'interessato con il competente Consiglio di Dipartimento. Essa non è necessariamente svolta nella struttura precedentemente diretta.

Le potenzialità cliniche complessive non possono superare, salvo diverse decisioni concordate, il 10% delle risorse relative disponibili nell'Unità Operativa Complessa di riferimento (numero di posti letto ordinari, n. di posti letto di DIH o day surgery, o loro turni, turni di camere operatorie, turni di ambulatorio, ecc.). Per quanto riguarda la chirurgia, ai fini di rispettare tempi di degenza sopportabili, va previsto l'accesso alla sala operatoria almeno settimanale.

- I docenti svolgeranno attività ambulatoriale e/o di consulenza nelle sedi previste per l'U.O.C. di riferimento;
- I docenti, per il complesso di dette attività, potranno avvalersi di tutti i presidi diagnostici e terapeutici dell'Azienda, normalmente connessi con l'operatività dell'unità di riferimento;
- Le descritte attività dovranno essere coordinate dal responsabile dell'U.O.C. di riferimento e comunicate al Direttore di Dipartimento o Istituto, principalmente al fine di assicurare la disponibilità di tutte le risorse umane e strumentali necessarie;
- La direzione della UOC resasi vacante è affidata ad altro Professore di ruolo non soggiacente alla normativa di cui al sopradetto art. 15-nonies, comma 2 del D. L.vo n. 502/92 e successive modificazioni, su proposta del Dipartimento e previo parere del consiglio di Facoltà, prima dell'adozione del provvedimento di nomina;
- Il Consiglio di Dipartimento, nell'adottare la deliberazione, deve garantire comunque la piena utilizzazione dei Professori di ruolo e dei Ricercatori afferenti alla UOC.

Le linee guida essenziali per il conseguente Disciplinary da concordare tra Università ed Azienda possono essere delineate nel modo seguente:

- L'assegnazione dell'attività assistenziale deve risultare da atto scritto nel quale sia specificata:
  - Il tipo di attività assistenziale
  - La misura dell'impegno orario
  - Le modalità di rilevazione dell'attività svolta dal professore universitario
  - La misura dell'eventuale trattamento economico
  - La durata dell'assegnazione dell'attività assistenziale
  - I vincoli assicurativi e le garanzie previdenziali.

Fermo restando che l'attività di cui all'articolo precedente è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti nel provvedimento aziendale e nella conforme delibera della Facoltà di Medicina e Chirurgia, l'impegno orario per lo svolgimento della stessa da parte del professore universitario che abbia raggiunto il limite di età di cui all'art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. N. 502/1992 e successive modificazioni, non può essere inferiore a:

- Quattro ore settimanali se già a rapporto di lavoro esclusivo, permanendo il regime di esclusività;
- Due ore settimanali se già a rapporto di lavoro non esclusivo.

L'impegno di lavoro verrà rilevato mediante autocertificazione del professore interessato.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, determinerà i criteri per gli eventuali compensi in conformità alla normativa vigente.

Le attività assistenziali disciplinate dalla presente convenzione ricadono nella copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi a carico dell'Azienda, comprensiva anche del patrocinio legale gratuito a favore del docente universitario.

## **TITOLO II**

In via eccezionale, tenuto conto dell'assoluta peculiarità dell'Azienda Policlinico Umberto I, ai professori universitari, che abbiano raggiunto il limite d'età stabilito dall'art. 15-nonies, comma 2, del D.Lgs. 502 del 1992 e che cessino pertanto dalla direzione di struttura, può essere conferito in deroga alla direttiva regionale di cui alla note del 05/07/02 e 25/08/04 l'incarico per il mantenimento della responsabilità direzionale della medesima struttura, attraverso la stipula di contratti, di cui all'articolo 15-septies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e delle successive modificazioni, con durata fino al passaggio fuori ruolo; ai predetti professori non si applica la previsione di cui al comma 4 del richiamato articolo 15-septies.

Tale incarico può essere conferito solo a condizione che il direttore generale e il rettore, con specifico atto congiunto, ne accertino l'interesse comune dell'azienda e dell'università per il raggiungimento di particolari obiettivi organizzativi, assistenziali, di didattica e di ricerca.

Con specifico riferimento all'Azienda Ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I, si precisa che l'applicazione del TITOLO II di detto accordo deve essere limitata ad un periodo transitorio di due (2) anni dalla stipula dello stesso.

Roma,

IL RETTORE  
DELL'UNIVERSITÀ "LA SAPIENZA"  
Prof. Renato Guarini

IL PRESIDENTE  
DELLA REGIONE LAZIO  
Dott. Pietro Marrazzo

TO  
21/05/02  
A.

